**FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)**

**AVVISO PUBBLICO**

**CREAZIONE DI RETI TERRITORIALI**

**PER L’ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI I, II E III LIVELLO**

***MISURA A TITOLARITÀ REGIONALE***

**ASSE 1bis**

**PON “Iniziativa Occupazione Giovani”**

**INDICE**

[Premesse 3](#_Toc534206469)

[Normativa di riferimento 3](#_Toc534206470)

[Art. 1: Oggetto e finalità dell’Avviso 6](#_Toc534206471)

[Art. 2: Azioni finanziabili 7](#_Toc534206472)

[Art. 3: Spese ammissibili 7](#_Toc534206473)

[Art. 4: Soggetti coinvolti 8](#_Toc534206474)

[Art. 5: Modalità di presentazione delle proposte progettuali 9](#_Toc534206475)

[Art. 6: Valutazione delle proposte progettuali 10](#_Toc534206476)

[Art. 7: Modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione dei costi 12](#_Toc534206477)

[Art. 8: Risorse finanziarie disponibili 13](#_Toc534206478)

[Art. 9: Trattamento dei dati personali 13](#_Toc534206479)

[Art. 10: Indicazione del Foro competente 13](#_Toc534206480)

[Art. 11: Responsabile del procedimento 13](#_Toc534206481)

[Art. 12: Disposizioni finali 13](#_Toc534206482)

# 

# Premesse

A seguito della revisione del QFP (Quadro Finanziario Pluriennale) ANPAL, in accordo con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha riprogrammato nel corso dell’anno 2017 il Programma Operativo Iniziativa Occupazione Giovani. Nel mese di dicembre dello stesso anno la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2017) 8927 ha approvato la proposta. La riprogrammazione ha esteso il piano finanziario del PON IOG fino al 2020, consentendo la prosecuzione degli interventi fino al termine della Programmazione 2014 – 2020.

Il PON IOG riprogrammato, oltre a garantire, in chiave rinnovata, la prosecuzione delle iniziative di contrasto del fenomeno “NEET”, già avviate a partire dal 2014, introduce anche un nuovo Asse di intervento (Asse 1bis), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, destinato al finanziamento di ulteriori azioni di contrasto alla disoccupazione giovanile nelle Regioni meno sviluppate e in transizione. L’assenza di cofinanziamento di risorse IOG consente di ampliare la platea dei destinatari degli interventi a giovani disoccupati e inattivi, anche non NEET, fino a 35 anni di età, nonché di delineare azioni sperimentali indirettamente a supporto di tale target.

Nell’ambito delle misure addizionali, finanziabili con i fondi dell’Asse 1bis, in aggiunta a quelle già previste dalle schede di misura della Nuova Garanzia Giovani, ANPAL sostiene un’azione finalizzata alla costituzione di nuove reti o al potenziamento di reti già esistenti sul territorio delle Regioni “in transizione” e “meno sviluppate”, che siano in grado di garantire ai giovani fino a 35 anni di età, un’offerta di servizi qualificati e personalizzati, favorendone la transizione verso il mercato del lavoro. In particolare, l’azione della Rete, esistente o costituenda, deve essere finalizzata all’attivazione di contratti di apprendistato di I, II e III livello ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo n. 81/2015 al fine, rispettivamente, di combattere il fenomeno della dispersione scolastica dei giovani, aumentare la loro professionalità e innalzare il livello di istruzione terziaria degli stessi, elevando, di conseguenza, i livelli di occupazione e di occupabilità.

In questo ambito di riferimento sarà la Regione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a gestire direttamente la selezione delle operazioni.

# Normativa di riferimento

Di seguito si indicano le principali fonti normative e programmatiche di riferimento:

* Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
* Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm., reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
* Titolo IV, articoli 37-46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm.ii., relativi agli strumenti finanziari;
* Regolamento (UE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
* Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE Legge 22 marzo 2014, n. 87), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
* Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
* Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione e adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
* Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm.), recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
* Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale “*Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione*”, adottato il 29.10.2018 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;
* Raccomandazione del 22 aprile 2013 del Consiglio Europeo sull’istituzione di una Garanzia per i Giovani;
* “*Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani*” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
* Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014 che adotta il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) – CCI 2014IT05M9OP001, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presentato nella versione finale del 4.7.2014;
* PON IOG che prevede un nuovo Asse di intervento (*Asse 1 Bis*), con una dotazione finanziaria aggiuntiva di risorse, finalizzate a finanziare nelle Regioni meno sviluppate e in transizione ulteriori azioni di contrasto della disoccupazione giovanile, rivolte non soltanto ai NEET, ma anche agli altri giovani disoccupati ed inattivi fino a 35 anni di età ivi residenti;
* Nota ANPAL Prot. n. 15721 del 04 dicembre 2018 avente ad oggetto la trasmissione agli Organismi Intermedi delle Schede descrittive della Misura “*Asse 1 Bis - Scheda 1 Creazione di reti territoriali per l’attivazione di contratti di apprendistato di I, II e III livello* - *Misura a titolarità regionale”;*
* Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE) n. 966/2012;
* Regio Decreto n.2440 del 18 novembre 1923, concernente “*l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/5/1924*”, e s.m.i.;
* Legge 16 aprile 1987, n. 183 in materia di “*Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*" con la quale all’art. 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
* DPR 29 dicembre 1988, n. 568 e ss.mm.ii. che regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
* Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
* Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 9, co. 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo;
* Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510 recante "*Disposizioni urgenti in materia di lavoro socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale*".
* Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;
* Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 del 2001 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” e ss.mm.ii.;
* Decreto Legislativo7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”* e ss.mm.ii.;
* Co. 243 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*” che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Legge n. 183/1987, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al co. 242;
* Co. 247 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*” che stabilisce che l’Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell’Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all’art. 5 della Legge n.183/1987;
* Legge Delega 10 dicembre 2014, n. 183, recante “*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*”;
* Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in materia di “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, co. 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
* Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in materia di “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, co. 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
* Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante disposizioni in materia di “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Supp. Legge Ordinario n. 62)”.*
* Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “*Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*”;
* Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante disposizioni in materia di “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;*
* il Decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018 ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
* il Decreto Direttoriale n.24 del 23 gennaio 2019 che aggiorna la tabella di cui all’art. 1 del D.D. 22/2018 contenente la ripartizione delle risorse aggiuntive per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, in osservanza alla clausola di flessibilità di cui all’articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) N. 1304/2013
* ***[Inserire ulteriori riferimenti alla normativa regionale]***

# Art. 1

# (*Oggetto e finalità*)

1. Con Determina n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_ la Regione \_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG, ha adottato il Piano di Attuazione Regionale (PAR), il quale prevede l’allocazione di risorse sulla misura addizionale specifica a titolarità regionale a valere sull’Asse 1bis, *Scheda 1 -* *creazione di reti territoriali per l’attivazione di contratti di apprendistato di i, ii e iii livello.*

2. L’avviso ha lo scopo di finanziare progetti presentati da soggetti che sono costituiti in Associazione Temporanea di Scopo (ATS ­– o che intendono costituire una ATS) che prevedano la costituzione di una nuova rete o il potenziamento di una rete territoriale esistente con l’obiettivo specifico di:

* incentivare l’attivazione del contratto di apprendistato di I livello di cui all’art. 43 Decreto Legislativo n. 81/2015, al fine di combattere la dispersione scolastica dei giovani tra i 15 e 25 anni (25 anni +364 giorni) ed aumentare i livelli di occupazione e di occupabilità;
* incentivare l’attivazione del contratto di apprendistato di II livello di cui all’art. 44 Decreto Legislativo n. 81/2015, al fine di aumentare la professionalità dei giovani tra i 18 e 29 anni (29 anni +364 giorni), e il loro livello di occupazione e di occupabilità;
* incentivare l’attivazione del contratto di apprendistato di III livello di cui all’art. 45 Decreto Legislativo n. 81/2015, al fine di aumentare la professionalità dei giovani tra i 18 e 29 anni (29 anni +364 giorni), innalzare il livello di istruzione terziaria degli stessi, nonché di occupazione e di occupabilità.

# Art. 2

# (*Azioni finanziabili*)

1. L’avviso si pone quale obiettivo principale quello di accrescere l’efficacia degli strumenti di politica attiva per l’occupazione dei giovani, finanziando progetti presentati da una ATS (costituita o costituenda) composta da almeno uno dei seguenti soggetti: ente di formazione (IeFP); scuola media superiore; ITS; IFTS; Università; ente di ricerca, imprese del territorio regionale.

2. L’attività dell’ATS è finalizzata alla costruzione di una rete partenariale con l’obiettivo di attivare un numero significativo di contratti di apprendistato di I, II e III livello attraverso la realizzazione di una o più azioni tra quelle indicate di seguito:

* attività di ricerca/scouting per individuare soggetti interessati a far parte della rete;
* iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento degli organismi intermediari (consulenti del lavoro, commercialisti, etc.) per promuovere l’apprendistato di I, II e III livello presso le aziende;
* attività di promozione e sensibilizzazione sul territorio per l’attivazione dei contratti di apprendistato di I, II e III livello;
* attività di co-progettazione dei percorsi formativi di apprendistato di I, II e III livello tra i soggetti della rete.

# Art. 3

# (*Spese ammissibili*)

1. La rendicontazione delle spese sarà ritenuta ammissibile in relazione alle seguenti voci di spesa:

* costi del personale;
* costi per organizzazione di eventi (es. convegni, seminari, workshop, Job day);
* costi per materiali informativo (es. brochure);
* creazione di siti internet, *App*.

2. Nell’ottica di garantire un sempre maggiore incremento dei sostegni finanziari in tema di occupabilità dei giovani nelle Regioni meno sviluppate e in transizione, è prevista la possibilità di finanziare progetti presentati da soggetti che già beneficiano, al momento dell’ammissione al finanziamento, di diversi e ulteriori contributi pubblici o privati, anche aventi le medesime finalità del presente Avviso. In tal caso le attività diversamente finanziate dovranno essere riportate specificatamente nel progetto.

3. Le spese sostenute per la realizzazione delle suddette diverse attività non saranno considerate ammissibili.

# Art. 4

# (*Soggetti coinvolti*)

1. L’**ATS** che si candida all’attuazione di ciascun progetto dovrà essere necessariamente partecipata almeno da un/una:

* Ente di formazione (IeFP);
* Scuola media superiore;
* ITS
* IFTS;
* Università;
* Ente di ricerca;
* Imprese del territorio regionale.

2. Le proposte progettuali dovranno contenere una chiara identificazione della compagine della ATS (capofila e altri componenti) rispetto ai ruoli, alle attività ed alla ripartizione delle quote di finanziamento in caso di ammissione a contributo del progetto. I soggetti proponenti dovranno essere dotati di almeno una sede legale e/o operativa localizzata nel territorio regionale di riferimento.

3. Ciascun proponente, inoltre, potrà presentare un solo progetto ammissibile a finanziamento.

4. Per le ATS di nuova costituzione, alla proposta progettuale dovrà essere allegata apposita dichiarazione di impegno in forma congiunta a formalizzare la costituzione della Associazione Temporanea di Scopo contenente anche l'indicazione di quale soggetto sarà il Capofila, nonché la precisa suddivisione delle attività e del finanziamento tra i singoli componenti.

5. In caso di ammissione a contributo, l’ATS dovrà costituirsi entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione al finanziamento, con successiva trasmissione dell’atto di costituzione entro e non oltre 15 giorni dalla costituzione stessa.

6. Nel caso di ATS già costituite dovrà invece essere presentata copia dell’accordo e/o dell’atto di costituzione, contenente anche l'indicazione delle parti di attività che saranno svolte dai diversi componenti. In tal caso, la proposta progettuale, e i relativi allegati, potranno essere sottoscritti anche solamente dal soggetto mandatario dell’ATS costituita.

7. Qualora nella fase attuativa del progetto l’ATS cui è stato accordato il finanziamento subisca delle variazioni, queste dovranno essere comunicate e autorizzate dall'Amministrazione.

8. I **soggetti componenti la rete** sono individuabili tra le seguenti categorie:

* Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo grado;
* Istituzioni formative accreditate dalle Regioni ai percorsi di Istruzione e formazione professionale;
* CPIA – Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti;
* Istituzioni formative accreditati all’erogazione di percorsi IFTS;
* Fondazioni ITS;
* Poli tecnico-professionali;
* Università, AFAM ed Enti di ricerca;
* Soggetti autorizzati e accreditati ai servizi per il lavoro;
* Enti locali;
* Imprese;
* Rappresentanze datoriali e sindacali;
* Consulenti del lavoro, commercialisti;
* Patronati;
* Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
* Soggetti del Terzo settore.

# Art. 5

# (*Modalità di presentazione delle proposte progettuali*)

1. L’ammissione al finanziamento è concessa sulla base di una procedura valutativa con selezione in base a graduatoria, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per accedere al finanziamento di cui all’Asse 1bis del PON IOG, il Progetto di rete presentato dalla ATS deve contenere i seguenti elementi:

* le attività progettuali da porre in essere, la suddivisione delle risorse per la loro realizzazione e i relativi tempi di realizzazione;
* indicazione dei soggetti coinvolti, delle responsabilità assegnate nonché dei costi, materiali e strumenti che saranno utilizzati.

3. Per l’ammissione al finanziamento l’ATS dovrà presentare un progetto, sostenuto da un’apposita analisi di fattibilità e sostenibilità, che evidenzi il numero di contratti di apprendistato di I, II e III livello che si intendono attivare, correlati dei relativi Piani di Formazione Individuali (PFI).

4. Nella valutazione dei progetti, tale analisi rappresenterà uno dei criteri seguiti per la selezione al finanziamento come indicato nell’art. 6, co. 7.

5. La domanda di ammissione al finanziamento e il relativo progetto potranno essere presentati a partire dal giorno \_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_.

6. Le domande di finanziamento, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet \_\_\_\_\_\_ secondo le modalità ivi indicate. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo n. 82/2005 e successive modifiche e/o integrazioni), dal legale rappresentante del Capofila del soggetto proponente.

7. A pena di inammissibilità, l’ATS proponente dovrà presentare la proposta di progetto da ammettere a finanziamento redatta in conformità a quanto indicato nel presente Avviso e che dovrà necessariamente contenere:

* descrizione dettagliata delle attività progettuali, suddivisione delle risorse per la relativa realizzazione, e tempi di realizzazione;
* indicazione dei soggetti coinvolti, delle responsabilità assegnate, nonché dei costi, materiali e strumenti che saranno utilizzati
* analisi di fattibilità e sostenibilità delle attività proposte.

8. La proposta progettuale, qualora presentata da soggetti proponenti già beneficiari di contributi comunitari, dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la partecipazione a tali, diverse ed ulteriori tipologie di finanziamento.

9. Al termine della procedura di invio della domanda di finanziamento, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico e l’indicazione del Responsabile del Procedimento.

10. Le domande presentate e trasmesse secondo modalità non conformi a quelle indicate nel presente Avviso non saranno prese in esame e, quindi, saranno escluse dalla valutazione di merito.

11. I soggetti interessati ad accedere al finanziamento hanno diritto al contributo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate nell’ art. 8 e in funzione delle scelte di programmazione operate dalla Regione nell’ambito dell’Asse 1bis.

# 

# Art. 6

# (*Valutazione delle proposte progettuali*)

1. La valutazione delle proposte progettuali presentate, svolta conformemente alla normativa comunitaria di riferimento ed in osservanza delle disposizioni della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è volta ad accertare la completezza e la conformità formale della documentazione presentata, a verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al finanziamento fissati dal presente Avviso e a valutare nel merito le proposte progettuali presentate.

2. L’ammissibilità delle domande viene accertata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, attraverso un Comitato/Nucleo di valutazione appositamente costituito, che effettua la valutazione nelle due fasi di seguito descritte.

3. La valutazione di ammissibilità consiste nella verifica dei requisiti di accesso alla misura di finanziamento mirata ad accertare:

* la regolarità della modalità di presentazione della domanda;
* la completezza e la conformità formale della documentazione presentata;
* la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso e, in particolare, quelli previsti dagli artt. 2, 3 e 4.

4. In presenza di vizi non sostanziali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni documentali su mere irregolarità formali della documentazione presentata.

5. Nelle ipotesi di cui sopra, l’Amministrazione invita il soggetto proponente a integrare la documentazione entro un termine perentorio, non inferiore a \_\_\_ giorni lavorativi, entro il quale il soggetto interessato dovrà produrre quanto richiesto a pena di esclusione.

6. In caso di non ammissibilità l’Amministrazione provvederà a inviare all’ATS proponente la comunicazione di esclusione riportante le motivazioni del provvedimento assunto. L’esclusione per una o più delle cause previste sarà comunicata al soggetto proponente tramite posta raccomandata che avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di Legge.

7. Conclusa la verifica di ammissibilità l’Amministrazione valuta nel merito della proposta progettuale che è svolta sui seguenti criteri:

* coerenza interna (rispetto all’Avviso) ed esterna (rispetto alle finalità dell’Asse 1 bis) del progetto;
* descrizione dettagliata delle attività progettuali da porre in essere, la suddivisione delle risorse per la loro realizzazione e i relativi tempi di realizzazione;
* indicazione dei soggetti coinvolti, delle responsabilità assegnate nonché dei costi, materiali e strumenti che saranno utilizzati;
* presenza nel progetto di un’apposita analisi di fattibilità e sostenibilità, che evidenzi il numero di contratti di apprendistato di I, II e III livello che si intendono attivare.

8. Rappresentano cause di inammissibilità della domanda:

* domande di ammissione a finanziamento presentate da soggetti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti, di cui all’art. 4;
* domande presentate con modalità difformi rispetto a quanto previsto dal presente Avviso;
* domande incomplete o non conformi;
* domande di ammissione a finanziamento presentate da ATS:
* composte da soggetti che versino in situazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o altra situazione liquidatoria, anche volontaria (salve le eccezioni di Legge);
* composte da società, i cui amministratori, o i soggetti muniti di potere di rappresentanza, abbiano subito condanne definitive dell'A.G. penale per delitti non colposi (fatto salvo l'intervento di riabilitazione) o che siano sottoposti alle misure di prevenzione od ostative previste rispettivamente all'art. 6 ed all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
* composte da soggetti che non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
* qualora, agli effetti di quanto stabilito ai sensi dell’art. 1, co. 9, della Legge n. 190/2012, sussistano relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti componenti l’ATS e i dirigenti e i funzionari con posizioni di responsabilità dell’Amministrazione procedente, impeditive della partecipazione.

9. La procedura di valutazione si conclude con l’emissione, da parte del\_\_\_\_\_\_, di un atto/Decreto di ammissione al finanziamento. La concessione del contributo è quindi pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà comunicata, via pec, al soggetto ammesso a finanziamento.

10. I progetti approvati devono essere avviati entro \_\_ giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione al finanziamento, salvo eventuale diversa indicazione.

11. La conclusione delle attività progettuali e degli interventi ammessi a finanziamento, salvo diversa indicazione, deve avvenire entro 12 mesi dalla data di inizio delle attività.

# Art. 7

# (*Modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione dei costi*)

1. L’ATS dovrà rendicontare a costi reali (dietro presentazione di documentazione probatoria) le spese riferibili alle attività progettuali in relazione alle specifiche voci identificate come ammissibili (art. 3).

2. Per ogni progetto selezionato, le spese rendicontate saranno riconosciute entro un limite massimo pari a 10.000,00 euro, addizionati di 540,00 euro per ogni contratto di apprendistato di I, II o III livello attivato (es. in caso di 10 contratti attivati il limite massimo sale fino a € 15.400; per 20 contratti attivati il limite sarà di € 20.800). Tale rimborso copre le spese reali sostenute dall’ATS.

3. Ai fini della rendicontazione, il Capofila di ciascuna ATS si configura come il soggetto amministrativamente, legalmente e finanziariamente responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell'implementazione del progetto.

4. Nello specifico competono al Capofila gli oneri:

* di rendicontazione e delle richieste di rimborso/saldo;
* di trasmissione all’Amministrazione di tutta la documentazione necessaria;
* di eventuali richieste di modifica del budget (le quali dovranno comunque essere preventivamente e formalmente approvate dall’Amministrazione).

# Art. 8

# (*Risorse finanziarie disponibili*)

1. Per l’erogazione dei contributi previsti all’art. 3, la Regione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha una dotazione finanziaria pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a valere sui fondi stanziati sul PON IOG, Asse 1 Bis – Scheda 1.

2. La Regione, in funzione dell’andamento della misura, si riserva la facoltà di modificare, in incremento o in decremento, la dotazione del presente Avviso.

# Art. 9

# (*Trattamento dei dati personali*)

1. I dati richiesti dal presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del Decreto Legislativo n. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

3. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del Decreto Legislativo n. 196/2003. Il Titolare del Trattamento è la Regione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# Art. 10

# (*Indicazione del Foro competente*)

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di \_\_\_\_\_\_\_.

# Art. 11

# (*Responsabile del procedimento*)

1. Il responsabile del procedimento ai sensi dalla Legge 241/1990 è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# Art. 12

# (*Disposizioni finali*)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili attualmente vigenti in materia.